

COMUNE DI ARIGNANO

Provincia di TORINO


Atto n. 2017-005 del 31/03/2016

Parere dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs. 118/2011*

L'organo di revisione

BOFFA DOTT. PIERANTONIO STEFANO



Il sottoscritto BOFFA dott. Pierantonio Stefano, Revisore Unico pro-tempore dell'Ente:

Ricevuta la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011, accompagnata dai prospetti:

- Elenco residui attivi per anni di provenienza (oggetto di riaccertamento ordinario al 31/12/2016);
- Elenco residui passivi per anni di provenienza (oggetto di riaccertamento ordinario al 31/12/2016);

Considerato che l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs. 118/2011 nella vigente versione stabilisce che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”*;

Considerato inoltre che *“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alla determina di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi;

L'organo di revisione dà atto che, rispettivamente per i residui di parte corrente e di parte capitale, sono emerse le seguenti risultanze:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018
residui passivi reimputati	€ -	€ -
residui attivi reimputati	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ -

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018
residui passivi reimputati	€ -	€ -
residui attivi reimputati	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ -



L'organo di revisione ha proceduto alla verifica di quanto sopra secondo esame a campione semplice; dalla verifica non emergono anomalie.

Dato atto che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione;

Dato atto che l'organo di revisione ha accertato che, in conseguenza del riaccertamento, non si sono rese necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2017/2019;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui, le cui risultanze confluiranno nel Rendiconto di Gestione 2016.

Rivoli, 31 marzo 2016

Il Revisore Unico dei Conti

(BOFFA dott. Pierantonio Stefano)

